

EMERGENZA CORONAVIRUS

IL DECRETO “RILANCIO”

MISURE FISCALI

aggiornamento alla data del 20 maggio 2020

1) *Quali sono incentivi previsti dal Decreto “Rilancio” per quanto concerne l’efficientamento energetico, il sisma-bonus e il fotovoltaico?*

Il Decreto Rilancio prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spese che hanno avuto ad oggetto interventi per la riqualificazione energetica che hanno assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.); ed in particolare:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un importo non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di

edifici pubblici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;

- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione del 110% spetta inoltre nei seguenti casi:

- altri interventi di efficientamento energetico previsti all'articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei

limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti a), b) e c) che precedono. Gli interventi devono aver assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.);

- interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previsti dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall'1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In questo caso è anche prevista la cessione del credito ma con la detrazione ridotta al 90%;
- interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi visti in precedenza.

I soggetti che possono godere del superbonus del 110% sono i seguenti:

- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di "*in house providing*" per interventi realizzati su

immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

2) Il Decreto “Rilancio” ha riconosciuto un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro?

Sì: al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento.

I soggetti che possono beneficiare del predetto credito di imposta sono:

- esercenti attività di impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico;
- associazioni;
- fondazioni;
- altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

Il credito d’imposta in questione è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandreg@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

3) *Il Decreto “Rilancio” ha riconosciuto un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione?*

Sì; al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020), in relazione ai seguenti interventi:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 241/1997.

4) *Il Decreto "Rilancio" è intervenuto in tema di cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali?*

Sì; il Decreto Rilancio ha previsto che i soggetti che hanno effettuato spese relative ai seguenti interventi:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art. 1, comma 219 legge 160/20019;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici,

possono, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, optare alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta in questione sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

5) Il Decreto "Rilancio" è intervenuto in materia di IVA e accisa?

Il Decreto Rilancio ha previsto la soppressione definitiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della c.d. clausole di salvaguardia che prevedono automatica variazione, in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

6) Il Decreto "Rilancio" ha previsto riduzioni dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19?

Il Decreto Rilancio ha previsto l'applicazione di un'aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;

- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Inoltre, il Decreto Rilancio ha previsto che le cessioni dei sopra citati beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7) *Il Decreto "Rilancio" ha derogato i termini delle moratorie a favore di imprese e lavoratori autonomi previste nel Decreto Liquidità?*

Sì: il Decreto Liquidità ha previsto la sospensione fino al 30 maggio 2020 dei seguenti versamenti:

- IVA,
- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate dai soggetti sotto indicati in qualità di sostituti d'imposta,
- contributi previdenziali e assistenziali, e
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il Decreto Rilancio dispone che i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, siano effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o

- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

8) *Il Decreto “Rilancio” è intervenuto anche con riferimento ai termini per il versamento delle ritenute d’acconto?*

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, non subiranno, da parte del sostituto d’imposta, le ritenute su:

- redditi di lavoro autonomo e
- provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari,

con riferimento ai ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono dell’opzione di cui sopra rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del DL 23/2020.

Il Decreto Rilancio ha previsto che l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto debba essere versato:

- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o

- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

9) *Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” con riferimento al credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21?*

È previsto che il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro spettanti fino al 30 giugno 2020 e dal primo luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del Decreto Cura Italia, considerando la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Inoltre, il sostituto d'imposta erogherà al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del Decreto Cura Italia.

Queste somme saranno corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

10) *Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” in materia pagamenti dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica?*

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica sono tenuti, rispettivamente ai sensi degli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise), a versare l'imposta mediante rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all'accisa dovuta per l'anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.

Il Decreto Rilancio ha previsto che le suddette rate di acconto mensili, relative al periodo da maggio a dicembre 2020, sono versate nella misura del 90%.

L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale e in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica
- in dieci rate mensili di pari importo, senza interessi, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.

11) *Il Decreto “Rilancio” è intervenuto sui termini per i versamenti in materia di accisa?*

Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa sono considerati tempestivi se effettuati entro il 25 maggio 2020. Sui medesimi pagamenti, se effettuati entro tale data, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

I pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020 possono essere effettuati, alle scadenze previste dell'art. 3, comma 4, d. lgs. 504/1995 (e cioè in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immesso in consumo nel mese solare precedente), nella misura dell'80%, a titolo di acconto:

- entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
- alle scadenze previste dall'art. 3 comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

Il versamento del saldo delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

12) *Il Decreto “Rilancio” ha differito l'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate?*

Il Decreto Rilancio ha rinviato l'entrata in vigore delle c.d. “plastic tax” e “sugar tax” al 1° gennaio 2021.

13) *Il Decreto “Rilancio” prevede rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni?*

Sì; in considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, il Decreto Rilancio rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, prevedendo che debbano considerarsi tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

I versamenti dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

14) *Cosa prevede il Decreto “Rilancio” con riferimento alla compensazione tra credito d'imposta e debiti iscritti a ruolo?*

Il Decreto Rilancio sospende la procedura di compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.

15) *Il Decreto “Rilancio” ha innalzato il limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24?*

Sì: a decorrere dall'anno 2020, il limite annuo per la compensazione orizzontale dei crediti di imposta è stato innalzato a 1 milione di euro.

16) *Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” in merito agli ISA?*

Il Decreto Rilancio ha ampliato le ipotesi di esclusione dall'applicazione della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020-2021.

17) *Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” in merito ai versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta?*

Il Decreto Rilancio ha previsto una serie di proroghe per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, ed in particolare:

- proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e, per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- proroga al 30 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

- proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 30 settembre 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

È inoltre previsto che i versamenti prorogati possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020, ovvero
- a decorrere dal medesimo mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Non è peraltro previsto il rimborso delle somme già versate nel periodo di proroga.

18) I pignoramenti da parte dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni sono stati sospesi?

Il Decreto Rilancio ha previsto la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D,Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Fino alla stessa data del 31 agosto 2020 le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Il Decreto Rilancio, inoltre, è intervenuto in merito ad ulteriori aspetti relativi all'Agente della riscossione, ed in particolare:

- la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è prorogata fino al 31 agosto 2020;
- per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché di cinque, rate;
- in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, è stata rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), della possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

19) Il Decreto "Rilancio" ha prorogato il pagamento dei diritti doganali?

Il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 è prorogato di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi, su istanza di parte e laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale.